

# LEGENDA

FEBBRAIO 2016

VINCOLO ESERCITATO SOLO SU PARTI
DELL'EDIFICATO (AFFRESCHI - DIPINTI)

VINCOLO ESERCITATO SOLO SU PARTI
DELL'EDIFICATO (ELEMENTI DECORATIVI
ARCHITETTONICI)

CHIESA SCONSACRATA DI PROPRIETA' PRIVATA

IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO INDIRETTO ART 45 EX ART 21 DEL D.LGS 42/2004

IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO DIRETTO ART 10 DEL D.LGS 42/2004

IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO ART 136 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 42/2004 EX LEGGE 1497

IMMOBILI INSERITI NEGLI ELENCHI DEL P.T.C.P.

L'elaborato individua i «vincoli» dettati dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) secondo il quale il patrimonio culturale è suddiviso in due categorie: quella dei beni culturali e quella dei beni paesaggistici:

(I) Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose aventi valore di civiltà.
 (II) Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali,

naturali, morfologici ed estetici del territorio.

A - VINCOLO MONUMENTALE:CLASSIFICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI

#### Vincoli istituiti con specifico provvedimento: Sono proposti a loro volta in due tipi:

#### Vincoli di tutela diretta (art. 10). Riguardano le cose immobili appartenenti a soggetti privati che:

10, comma 3, lettera a);
rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (art. 10, comma 3, lettera d);
le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lettera f);
le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale

- presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante (art.

#### – Vincoli di tutela indiretta (art. 45). EX ART . 21

tradizionale (art. 10, comma 4, lettera I).

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Per vincolo indiretto si intende quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi da quello culturale oggetto di tutela, che si trovano in relazione spaziale con quest'ultimo. L'istituto del vincolo indiretto ha quindi per finalità la tutela dei caratteri e del contesto del bene soggetto al vincolo diretto, assicurandone attraverso prescrizioni destinate alle aree o agli edifici circostanti e non, il mantenimento dell'integrità, della necessariamente confinanti prospettiva, della luce, delle condizioni di ambiente e decoro.

## Vincoli "ope legis" (combinato disposto artt. 10 e 12) EX ART. 4 Riguardano le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che siano opera di autore non più

esecuzione risalga ad oltre 70 anni:

- che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1);

- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (art. 10, comma 4, lett. a);

lett. g);
 le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (art. 10, comma 4, lettera I).
 B - BENI PAESAGGISTICI: CLASSIFICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI

## I vincoli paesaggistici trattati dal D.Lgs. 42/2004 sono suddivisi in tre categorie:

- Bellezze individue (Art. 136, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 42/2004).

Il Codice indica come oggetto di tutela e valorizzazione:

Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica (lett. a).
 Le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del Codice (ossia non contemplati nell'ambito dei beni culturali), si distinguono per la loro non comune bellezza (lett. b).

## Bellezze d'insieme (Art. 136, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 42/2004). Il Codice indica come oggetto di tutela e valorizzazione:

 l complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (lett. c).
 Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (lett. d).

# Aree tutelate per legge (Art. 142, comma 1, lett. dalla a) alla m), D.Lgs. 42/2004). Il Codice indica come oggetto di tutela e valorizzazione: I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

terreni
elevati sul mare (lett. a).

- I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lett. b).

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c).

- Le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lett. d).

- I ghiacciai e i circi glaciali (lett. e).

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lett. f).
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art. 2, commi. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227 del 18.05. 2001 (lett. g).
Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (lett. h).
Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR n. 448 del 13 marzo 1976 (lett. i).

### I vulcani (lett. I). Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del Codice (lett. m).

Come previsto dall'art.27 (Situazioni di urgenza), solo in casi di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale vanno tempestivamente trasmessi i progetti definitivi per la necessaria autorizzazione.

Come previsto dall'art. 50 comma 1 e 2, è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica via.



